



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata di

MATIX SRL

con sede in San Giorgio di Nogaro (UD) via Enrico Fermi
n.12, codice fiscale 03024410304.

Letto il ricorso depositato il 29/9/23 da EGLO
ITALIANA SRL con gli avv.ti Matteo Sperandio e Giulia
Cervi, diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti della società
di cui in epigrafe;

visti i documenti allegati al ricorso;

udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco
Calienno, che a sua volta ha sentito, all'udienza fissata
per la comparizione delle parti, la parte ricorrente e il
comparso legale rappresentante della società resistente,
fermo restando che quest'ultima, nonostante la rituale
notificazione del ricorso/decreto non si è costituita;

ritenuto che, sotto il profilo soggettivo, la
società resistente, sulla scorta della documentazione



prodotta e acquisita, vada qualificata come impresa minore, tenuto conto della sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.2 comma 1 lett.d) CCII;

accertato dalla documentazione prodotta e acquisita, lo stato di sovraindebitamento, come definito dall'art.2 comma 1 lett.c CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa la società debitrice, tenuto conto che la stessa, in ragione della sua insolvenza, non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;

ritenuto che dalla documentazione prodotta e acquisita emergono debiti scaduti e non pagati oltre la soglia di cui all'art.268 2° comma CCII, ossia oltre Euro 50.000,00, tenuto anche conto che le dichiarazioni degli ex dipendenti della resistente circa l'intenzione di conciliare la propria posizione per Euro 500,00 ciascuno non contengono una volontà attuale di rinuncia ai propri crediti da lavoro; dichiarazioni, in ogni caso, invalide, perchè prive dell'assistenza delle organizzazioni sindacali ex art.2113 c.c..

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso dei creditori), fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

P.Q.M.



visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **MATIX SRL**, con sede in San Giorgio di Nogaro (UD) via Enrico Fermi n.12, codice fiscale 03024410304;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno ;
- c) nomina liquidatore la dott.ssa Gloria Bubisutti, codice fiscale BBSGLR69R61L195H;
- d) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;



- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 11/01/2024 .

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno)

